

ALLEGATO A

STATUTO

ART. 1) COSTITUZIONE

È costituita, ai sensi del Codice civile e del D.lgs. n. 117/2017 (d'ora in avanti Codice del Terzo Settore) e successive modifiche, l'Associazione denominata "Nutri-Menti: Azioni per la Vita Sociale".

La denominazione dell'Associazione sarà integrata con la locuzione "Associazione di Promozione Sociale" (in sigla A.P.S.) successivamente all'iscrizione della stessa Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). A seguito della predetta iscrizione, l'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione: "Nutri-Menti: Azioni per la Vita Sociale Associazione di Promozione Sociale Ente del Terzo Settore", di seguito per brevità in sigla denominata "Nutri-Menti: Azioni per la Vita Sociale A.P.S. E.T.S.".

ART. 2) SEDE LEGALE

L'Associazione ha sede legale in Catania (CT) Via del Roveto n. 46, Cap 95126 e ha durata a tempo indeterminato. Essa potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali.

La variazione della sede legale deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto. Potranno essere istituite e chiuse sedi secondarie e succursali anche in altre città d'Italia o all'estero mediante delibera del Consiglio di Amministrazione.

Un eventuale trasferimento di sede può avvenire solo su delibera del Consiglio di Amministrazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

ART. 3) ASSENZA SCOPO DI LUCRO-DIVIETO DISTRIBUZIONE UTILI

L'Associazione non ha fini di lucro, è apartitica e aconfessionale e si ispira ai

Giuseppe Fardella
Marco Caporali
Stefano
Paolo
Paolo Nicolosi
Giuseppe
Stefano
Paolo
Stefano

Glucose

Th.
S.
Kelp

Paula Reed
Dec 6
1980

[illegible]

Ufficio della Entrate

~~Glad to see~~
Hans Wipfel
L.S.

Paula Wheeler

10/1/2019

li

a

0	
---	--

--	--

o	
a	

à	
s	

Carlo-Valle
Al.
Sh
Stal
Pado
Gere
G
P
B

che favoriscano la socializzazione e lo scambio di idee fra quanti condividono la missione e gli scopi istituzionali;

- promuove la cooperazione culturale, il servizio civile e ogni altra attività di difesa delle libertà civili e religiose;

- promuove una cultura ambientale ed ecologica rivolta a tutelare e valorizzare tutto il paesaggio, favorendone la conoscenza e la tutela.

Per l'attuazione degli scopi istituzionali può promuovere e gestire attività e campi sportivi, palestre, cineforum e proiezioni audiovisive, spettacoli e rappresentazioni teatrali, pubblicazioni periodiche e non, attività editoriali e/o cinematografiche, servizi formativi extrascolastici, biblioteche e videoteche, mostre, gite, pellegrinaggi e soggiorni, feste popolari, gare e giochi leciti, e ogni altra iniziativa ritenuta idonea al raggiungimento delle finalità statutarie.

L'Associazione si propone tra gli obiettivi quello di sviluppare i livelli di prevenzione, formazione e ricerca volti alla sensibilizzazione dei giovani e delle comunità per una cultura contro l'abuso, la pedofilia e la pedopornografia.

Esse sono volte, in particolare, a promuovere la realizzazione di programmi, azioni e interventi, finalizzati alla diffusione dello sport e della solidarietà, alla promozione sociale e di iniziative culturali nel tempo libero e al contrasto dell'emarginazione sociale e della discriminazione razziale, del disagio e della devianza in ambito minorile.

L'Associazione può inoltre avviare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei rispettivi associati, l'attività è secondaria rispetto alle finalità istituzionali dell'Associazione. L'Associazione deve presentare al Comune, nel cui territorio si esercita l'attività, una SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) e

inizia a Direzione

[Handwritten signatures]

[Handwritten signatures and scribbles]

[Handwritten signatures and scribbles]

[Handwritten signatures and scribbles]

[Handwritten signatures and scribbles]

[Handwritten signatures and scribbles]

[Handwritten signatures and scribbles]

[Handwritten signatures and scribbles]

[Handwritten signatures and scribbles]

[Handwritten signatures and scribbles]

[Handwritten signatures and scribbles]

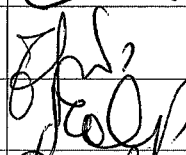
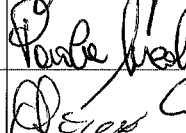
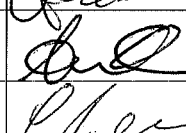
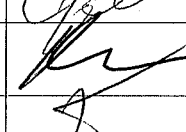
[Handwritten signatures and scribbles]

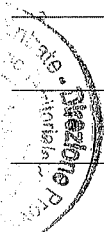
[Handwritten signatures and scribbles]

~~Alfred~~
Mrs. C. J. Allen
J. B.
Hedley
John Hedges
George W.
Sam D.
Wm.
Wm.
D.

[Handwritten signatures and scribbles]

[Handwritten signatures and scribbles]

	b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;	
	c) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;	
	d) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;	
	e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;	
	f) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;	
	g) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;	
	h) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e del contrasto della povertà educativa;	
	i) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;	
	j) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a	



ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% dl numero dei volontari o al 5% del numero degli associati conformemente a quanto stabilito dall'art. 36 del Codice del Terzo Settore.

ART. 7) AMMISSIONE E NUMERO DEGLI ASSOCIATI

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono far parte dell'Associazione oltre alle persone fisiche, anche altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle Associazioni di promozione sociale, che intendono contribuire al raggiungimento esclusivo degli scopi previsti dal presente Statuto e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a. condividere gli scopi e la finalità dell'Associazione;
- b. accettare il presente Statuto ed i Regolamenti Interni.

La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

Le organizzazioni private partecipano nella persona di un loro rappresentante.

ART. 8) DIRITTI-DOVERI SOCI

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto e delle modalità associative ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dall'articolo relativo alla perdita di qualifica di socio. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

[Handwritten signatures and notes in the right margin, including names like "Mona Cingilli", "Pade", and "Dante"]

	I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci dell'Associazione.	<i>Caro Stefano</i>
	Tutti gli associati regolarmente iscritti nel libro dei soci, da almeno tre mesi, possono	<i>Al</i>
	intervenire con diritto di voto nelle Assemblee per l'approvazione e le modificazioni	<i>John</i>
	dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi	<i>Red</i>
	dell'Associazione.	<i>Red</i>
	Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali.	<i>Red</i>
	ART. 9) MODALITÀ AMMISSIONE SOCIO	<i>Red</i>
	Per essere ammessi a socio è necessario presentare al Consiglio di Amministrazione	<i>Red</i>
	domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità e	<i>Red</i>
	indicazioni:	<i>Red</i>
	a. indicare nome e cognome, o denominazione per le persone giuridiche, luogo e data	
	di nascita, luogo di residenza, indirizzo e-mail cui ricevere tutte le comunicazioni	
	sociali;	
	b. dichiarare di aver preso visione e di attenersi al presente Statuto ed alle	
	deliberazioni degli organi sociali.	
	È compito del Consiglio di Amministrazione dell'Associazione deliberare, entro	
	trenta giorni, su tale domanda. Il Consiglio delibera sulla domanda secondo criteri	
	non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse	
	generale svolte. La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato e	
	annotata nel libro degli associati.	
	In caso di non ammissione, il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta	
	giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e	
	comunicarla agli interessati.	
	In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi	


 Provincia di Pavia

sessanta giorni, all'Assemblea Ordinaria la quale, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione, si dovrà pronunciare in modo definitivo.

ART. 10) QUOTA ASSOCIATIVA

I soci sono tenuti al pagamento della quota annuale di Associazione, stabilita dal Consiglio di Amministrazione, e all'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

La quota associativa deve essere versata entro i termini previsti, pena la decadenza dello status di socio per morosità.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. È comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.

ART. 11) PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

Lo status di socio si perde per recesso, morosità, esclusione.

L'associato può sempre recedere dall'Associazione. Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio di Amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.

La decadenza per morosità è deliberata dal Consiglio di Amministrazione in caso di mancato versamento della quota associativa annuale entro 180 giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio di Amministrazione comunica tale obbligo a tutti gli associati morosi entro un congruo termine per poter provvedere al versamento.

L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto.

[Handwritten signatures and notes in the right margin, including "Accordo" and "Ricevuto"]

I soci sono espulsi per i seguenti motivi:

a. quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti

Interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;

b. quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione

ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità

dell'Associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro e il buon nome.

Le espulsioni sono decise dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza dei suoi

membri. Il socio espulso, avverso tale decisione, può presentare ricorso in assemblea

dei soci, la quale, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione si

pronuncerà in maniera definitiva.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 12) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea dei Soci;

- L'Organo di amministrazione denominato Consiglio di Amministrazione;

- Il Presidente;

L'Organo di controllo, solo se obbligatorio per legge (superamento limiti ex art. 30,

D. Lgs. n. 117/2017) o se facoltativamente istituito dall'Assemblea dei Soci.

ART. 13) ASSEMBLEA DEI SOCI: COMPETENZA

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'Associazione.

All'assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto di voto tutti gli associati in

regola con il pagamento della quota associativa e che siano iscritti da almeno tre mesi

nel libro degli associati, conformemente a quanto stabilito dall'art. 24 del D. Lgs. n.

117/2017.

Beate Hoffmann
Heinrich Hoffmann

Paula Melos

Dear Sir
 Sir
 Sir

[illegible]

- | | |
|--|--|
| | |
| | |
| | |

Age Group	Percentage of Respondents
18-29	85%
30-49	80%
50-69	75%
70+	70%



consuntivo entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Per comprovati motivi il

bilancio consuntivo può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata ogni qual volta il Presidente lo

ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio di

Amministrazione da almeno 1/10 (un decimo) dei soci regolarmente iscritti o da

almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri oppure dall'Organo di Controllo.

L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato

dall'Assemblea stessa il quale nomina a sua volta, fra i soci, un segretario

verbalizzante. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle

deleghe e, in generale, il diritto di intervenire in Assemblea.

Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente, dal

Segretario ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni.

ART. 15) VALIDITÀ E PARTECIPAZIONE ASSEMBLEA SOCI

Per la validità delle delibere assembleari, si fa riferimento all'art. 21 cod. civ.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato mediante

delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare, oltre a sé stesso, sino ad un massimo di altri due

associati.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non

hanno diritto di voto.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente

la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da

tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, è regolarmente costituita

qualunque sia il numero di soci intervenuti.

L'assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno i 3/4 (trequarti) degli associati in prima convocazione e con la presenza della metà più uno degli associati in seconda convocazione.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima sia in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei presenti; per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, si rinvia a quanto previsto dal successivo articolo 29 del presente Statuto.

ART. 16) PRINCIPIO DEL VOTO SINGOLO

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, la votazione avviene a scrutinio segreto.

Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'articolo 2538, secondo comma del Codice civile.

ART. 17) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero dispari di membri con un minimo di tre eletti dall'Assemblea fra i soci e resta in carica per tre esercizi.

I membri del Consiglio sono rieleggibili. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio di Amministrazione, viene nominato il primo dei non eletti.

Nel caso in cui l'Assemblea dei soci non abbia provveduto ad individuare le relative cariche al momento delle elezioni, nella sua prima seduta il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere.

ART. 18) RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la



[Handwritten signatures and initials in the right margin, including names like 'Pace', 'Maddaloni', and others.]



maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice. Nel caso in cui sia composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti i tre componenti.

Il Consiglio di Amministrazione può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

ART. 19) Consiglio di Amministrazione: COMPETENZE

Il Consiglio di Amministrazione:

- a. redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
- b. cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c. redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d. stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- e. nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;
- f. delibera circa l'ammissione e l'espulsione dei soci (salvo ricorso dell'interessato all'assemblea dei soci);
- g. determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
- h. delibera l'eventuale svolgimento di attività diverse, e ne documenta il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- i. ratifica o respinge i provvedimenti di urgenza adottati dal Presidente;
- j. svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

ART. 20) CONVOCAZIONI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 2/3 (due terzi) dei membri e comunque almeno una volta ogni tre mesi.

La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio di Amministrazione riterrà opportuno rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno otto giorni; in caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente e in sua assenza dal Vicepresidente.

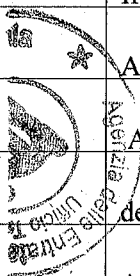
ART. 21) PRESIDENTE - RAPPRESENTANZA LEGALE

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale. Egli presiede e convoca il Consiglio di Amministrazione, sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.

Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio di Amministrazione per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca l'Assemblea e il Consiglio di Amministrazione, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Angelo...
...
...
...
...
...
...
...



ART. 22) IL SEGRETARIO E IL TESORIERE

Il Segretario cura l'attività amministrativa dell'Associazione. Tiene aggiornati i libri sociali (verbali assemblee, Consiglio di Amministrazione, registro degli associati) e cura la corrispondenza dell'Associazione.

Il Tesoriere tiene aggiornata la contabilità e cura la conservazione della relativa documentazione, tiene i registri contabili, cura gli incassi ed i pagamenti dell'Associazione in conformità alle decisioni del Consiglio di Amministrazione.

ART. 23) L'ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o se, facoltativamente istituito, dall'assemblea. Nel caso di organo collegiale esso si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea anche tra persone non socie.

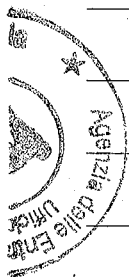
L'Organo di Controllo elegge, nella sua prima riunione, nel suo seno un Presidente che convoca e presiede le riunioni.

L'Organo di Controllo potrà essere anche monocratico conformemente a quanto stabilito dall'art. 30, co. 2 del D.Lgs. n. 117/2017.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo:

- vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. n.231/2001, qualora applicabili, nonché sull'assetto organizzativo,



[illegible]

- ~~Excess~~ Tuesday
Mrs G. H.
Zas
Virely
Pade ladori
J. C. Can
~~and~~
Lyn
K
B

~~Excess~~ Tuesday
Mrs G. H.
Zas
Virely
Pade ladori
J. C. Can
~~and~~
Lyn
K
B

~~Excess~~ Tuesday
Mrs G. H.
Zas
Virely
Pade ladori
J. C. Can
~~and~~
Lyn
K
B

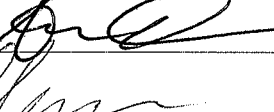
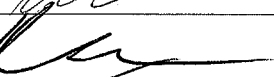
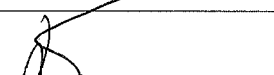
[illegible][illegible]

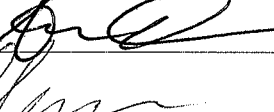
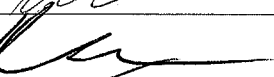
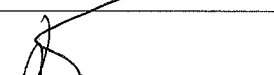
~~Excess~~ Tuesday
Mrs G. H.
Zas
Virely
Pade ladori
J. C. Con
~~and~~
Lyn
K
B

[illegible]

~~Super Tuesday~~
Bono G
Zas
Virely
Pade ladori
Faye Con

[illegible]

- ~~Excess~~ Tuesday
Mrs G. H.
Zas
Virely
Pade ladori
J. C. Con




~~Super Tuesday~~
Bono G
Zas
Virely
Pade ladori
Faye Con




- [illegible]



b. dai contributi dei privati, erogazioni e lasciti diversi;

c. dai contributi dell'Unione Europea o di organismi internazionali, dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

d. dalle rendite del patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà
dell'Associazione:

e. da rimborsi derivanti da convenzioni con Enti Pubblici;

f. contributi, rimborsi, proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e ai terzi,
nello svolgimento di attività di interesse generale, accessorie e diverse che siano
conformi a quanto previsto dal Codice sul Terzo Settore e successive modifiche e
integrazioni;

g. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;

h. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo sociale;

i. proventi derivanti da raccolte fondi continuative o occasionali.

ART. 25) INTRASMISSIBILITÀ QUOTA ASSOCIATIVA

Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione, e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

ART. 26) I LIBRI SOCIALI E DIRITTO CONSULTAZIONE DEI SOCI

Oltre alla tenuta dei libri e scritture contabili prescritti dagli artt. 13 e ss. del Codice del Terzo Settore, l'Associazione tiene i seguenti libri sociali:



- Libro degli associati;
 - Registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
 - Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea degli associati;
 - Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
 - Libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri Organi associativi,
- tenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno diritto di ottenere informazioni dal Consiglio di Amministrazione sulle questioni riguardanti l'Associazione.

I libri dell'Associazione sono consultabili al socio che ne faccia motivata istanza da
presentare all'organo che ne cura la tenuta. La richiesta degli associati deve essere
formulata con un preavviso di almeno quindici giorni.

ART. 27) IL BILANCIO/RENDICONTO ANNUALE

Il bilancio dell'Associazione, comprendente l'esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il trentuno marzo dell'anno successivo, e approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci entro il 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il Bilancio di esercizio è formato dallo Stato Patrimoniale, dal Rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla Relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente con le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora i ricavi, rendite, proventi ed entrate siano inferiori a 300.000 euro il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. Il bilancio deve comunque contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti e prevedere un inventario delle immobilizzazioni materiali, immateriali, finanziarie.

Gerson
 Low
 This
 only
 Paolo
 Fingero
 a
 e
 a



Il bilancio sarà depositato presso il Registro Unico nazionale del Terzo Settore.

ART. 28) IL RENDICONTO DELLA RACCOLTA FONDI

Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 29) LO SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

ART. 30) DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO AD ALTRI E.T.S.

In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, acquisito il parere positivo dell'Ufficio di cui all'art 45, co. 1, del citato D.lgs. 117/2017.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 31) RINVIO ALLE LEGGI IN MATERIA DI TERZO SETTORE

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia, con particolare riferimento al Codice del Terzo Settore e successive modifiche e integrazioni.



L'Associazione in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio

2000, n. 361, può acquistare la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel

Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, secondo quanto disciplinato dall'art.22

del D.Lgs. 117/2017.

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che,

approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio

regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

L'Associazione potrà integrare la denominazione con "Ente del Terzo Settore" o, in

breve, "E.T.S." a seguito dell'eventuale iscrizione nel relativo registro.

I SOCI FONDATORI

Dragonetto Lucrezia

Principato Francesco

Finocchiaro Andrea

Mirabella Concettina

Nicolosi Paola

Giustino Campisi Anna Febronia

Lo Piparo Maria Assunta

Scalia Andrea

Crisafulli Mauro

Scicolone Paolo

Lucrezia Dragonetto

Francesco Principato

Andrea Finocchiaro

Concettina Mirabella

Anna Febronia Giustino Campisi

Maria Assunta Lo Piparo

Andrea Scalia

Mauro Crisafulli

Paolo Scicolone